COMUNE DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

I SETTORE

Ufficio Legale

Prot. n. 10308

COMUNE DI MODUGNO
Prot. n. 10308
27 FEB. 2007
Cat _____ Clas _____
Fasc. _____ Sottofasc. _____

Modugno, 26 febbraio'07

Al Segretario Generale
Dott. Pietro Acquafredda

SEDE

OGGETTO: Richiesta parere del 23 febbraio 2007 prot. 9797 pervenuta in data odierna. Deliberazione Consiliare n. 6 del 20 febbraio 2007.

Con riferimento alla Sua richiesta di parere, così come individuata in oggetto, si espone quanto segue.

Da opportune ricerche svolte in campo giuridico si è rilevato un consolidato orientamento giurisprudenziale, da parte degli organi di giustizia amministrativa, secondo cui il quadro normativo inerente la procedura di nomina del Collegio dei Revisori dei Conti è disciplinato dall'art. 234 TUEL e che tale disposizione non risulta essere stata espressamente abrogata dall'intervento del D.Lgs. 139/2005.

A tale proposito, infatti, si è rilevato che, ai sensi dell'art. 78, comma 3, del suddetto decreto " *Fino al 31 dicembre 2007 i richiami ai dottori commercialisti o esperti contabili contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono riferiti agli iscritti negli albi dei dottori commercialisti ed agli iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali*".

Poiché la disposizione in esame ha carattere di norma transitoria risulta dalla stessa che, sino al 31 dicembre 2007, i rispettivi albi professionali rimangono in vita e che gli stessi saranno soppressi soltanto a far data dall' 1 gennaio 2008.

Ne deriva che, per quanto ci riguarda, la materia in esame continua ad essere disciplinata dall'art. 234 TUEL, che riserva alle due categorie un posto ciascuno nel Collegio dei Revisori dell'Ente.

Si chiarisce, inoltre, che il disposto dell'art. 78, comma 3, del richiamato decreto n. 139/2005 dovrebbe essere interpretato nel senso che, le norme che richiamano gli iscritti ai due diversi ordini (quello dei ragionieri e quello dei commercialisti) continuano a trovare applicazione poiché, come sopra detto, tali ordini saranno soppressi solo dal gennaio 2008.

Sempre con riferimento all'art. 78, si rileva che, tale disposizione, avendo una portata esplicativa, non può determinare l'abrogazione tacita di norme che impongono una determinata procedura di scelta, separando i soggetti appartenenti, sino al 31 dicembre 2007, ad albi diversi.(vedi TAR Sardegna, Sez. II, sent.n. 101 dell'8/2/2007; TAR Umbria – Perugia, sent. n.556 del 10/11/2006; TAR Piemonte – Torino, sent. n. 4649 del 13/12/2006).

Da quanto esposto, nonché dall'esame del provvedimento consiliare adottato in data 20 febbraio u.s., si evince che, lo stesso, sarebbe inficiato da violazione di legge, atteso il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 234 TUEL.

Si rappresenterebbe, quindi, la necessità che lo stesso organo consiliare provveda, in regime di autotutela, ad annullare la deliberazione n. 6 del 20/2/2007 e, contestualmente, provvedere alla nuova nomina dei membri del Collegio dei Revisori in ossequio ai criteri previsti nella normativa ora citata.

Si precisa, a questo proposito, come l'annullamento della deliberazione consiliare in questione, avendo efficacia *erga omnes,* comporterebbe la necessità di rinnovazione dell'intera procedura di elezione dei componenti del Collegio, atteso che l'annullamento di un provvedimento incide sulla posizione giuridica di tutti i soggetti partecipanti e non su quella di alcuni di essi.

Ciò in quanto la procedura è stata inficiata sin dall'origine poiché l'organo consiliare ha esercitato il suo voto alla luce di quanto espresso nella relazione propositiva della delibera stessa, in cui si evidenziava che, secondo quanto previsto nel D.Lgs. 139/2005, i componenti del Collegio dei Revisori potessero essere scelti, indifferentemente, tra ragionieri e commercialisti.

In secondo luogo, si rileva che la rinnovazione dell'intera procedura (e non la mera rettifica della stessa) risponde a quelle esigenze di tutela dell'interesse pubblico caratterizzate dalla necessità che l'organo consiliare esprima una scelta attraverso il maggior numero possibile di partecipanti e, inoltre, dall'opportunità di non provocare la lesione degli interessi dei candidati che, essendo titolari di una posizione differenziata e qualificata, vanterebbero un interesse legittimo a veder riconsiderata la possibilità di nomina.

A questo proposito, si rende necessario specificare che la rinnovazione della procedura di elezione dei componenti del Collegio, in caso di annullamento in autotutela della deliberazione di nomina, consentirebbe di evitare l'impugnazione della nuova deliberazione da parte dei soggetti partecipanti.

Ciò in quanto, come è stato chiarito da giurisprudenza consolidata sul punto, a seguito dell'annullamento della deliberazione consiliare, sussisterebbe l'interesse dei soggetti partecipanti al rinnovo del procedimento, con la possibilità che ciascuno di essi possa vedere riconsiderata la sua domanda, indipendentemente dall'esito della votazione.

Infatti, dal momento in cui ciascun soggetto ha proposto la propria candidatura all'Ente, mediante l'invio del curriculum professionale, è diventato titolare di una posizione " differenziata e qualificata" rispetto all'adozione del provvedimento consiliare e, pertanto, dall'annullamento della delibera nascerebbe una posizione, tutelata dalla giustizia amministrativa, di interesse strumentale alla rinnovazione del procedimento, in cui ciascun candidato vedrebbe riesaminata la propria domanda. (Vedi Cons. stato, Sez.VI, sent. 18/01/2007 n. 80; Cons. Stato, Sez. VI, sent. 31/1/2006 n. 320; Cons. Stato, Sez. V, sent. 13/5/2002 n. 2579; Cons. stato, Sez,.V, sent. 17/12/2001 n 6253; TAR Sardegna, sent. n. 101 dell'8/2/2007).

Per concludere, anche in relazione al quesito relativo alla astratta possibilità di impugnazione della nuova delibera di nomina del Collegio dei Revisori, la scrivente osserva che, considerata la tempestività del ravvedimento dell'Ente (sono trascorsi solo sei giorni dall'adozione del provvedimento viziato) e la conseguente non pubblicazione della deliberazione da annullare, non sussisterebbe lesione dei cd. "diritti acquisiti", poiché l'atto in questione, non essendo stato pubblicato, non ha mai prodotto effetti.

Inoltre, la tempestiva attivazione dell'Ente in autotutela impedirebbe ai soggetti interessati di far valere ipotetiche situazioni di "affidamento" in merito alla nomina ricevuta anche se, come già detto, quest'ultima non ha mai avuto efficacia.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimenti in merito si inviano Distinti Saluti

Il Responsabile Ufficio Legale

Avv. Cristina Carlucci

COMUNE DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

I settore – ufficio legale

Prot. n. _____

COMUNE DI MODUGNO
Prot. n. 6339
27 FEB. 2007
Cat _____ Clas _____
Fasc. _____ Sottofasc. _____

Modugno, 26 febbraio'07

Al Presidente del Consiglio Comunale
Rag. Vito Del Zotti

SEDE

OGGETTO: Richiesta parere in merito alla nota prot. 9613/07. Riscontro.

Con riferimento alla richiesta di parere, trasmessa allo scrivente ufficio dal segretario Generale per le vie brevi, si precisa quanto segue.

Come già ampiamente argomentato dalla scrivente nel proprio parere già allegato alla proposta di Deliberazione Consiliare per l'annullamento in autotutela del provvedimento n. 6 del 20 febbraio 2007, si osserva come, contrariamente a quanto sostenuto dal Rag. Ingravallo nella propria missiva, l'intervento dell'organo consiliare, in regime di autotutela, deve incentrarsi sulla rinnovazione dell'intera procedura elettiva e non sulla mera rettifica della deliberazione già adottata.

Ciò in quanto, come si evince dagli atti preparatori, l'intera procedura risulta viziata sin dall'origine, attraverso una interpretazione dell'art. 78 comma 3 del D.Lgs. 139/05 difforme da quella che, dopo adeguata indagine giuridica, è scaturita dalla giurisprudenza amministrativa.

Inoltre, come già evidenziato dalla sottoscritta nel proprio parere all'attenzione del Consiglio Comunale, la mera rettifica della deliberazione consiliare risulterebbe lesiva dell'interesse legittimo dei candidati a vedere riesaminata la propria domanda, che legittimerebbe gli stessi a proporre gravame avverso il nuovo provvedimento consiliare.

Infine, per quanto concerne la specifica posizione del Rag. Ingravallo, si deve sottolineare che, da quanto risulta dagli atti della stessa procedura elettiva, quest'ultimo era stato escluso dall'elenco dei soggetti candidati alla nomina poiché la documentazione depositata non era conforme a quella richiesta nel bando.

Infatti, risulta che la dichiarazione del rag. Ingravallo, attestante il possesso dei requisiti necessari per essere inserito nell'elenco dei candidati alla nomina del Collegio, era sfornita della fotocopia del documento d'identità del dichiarante, condizione, questa, richiesta nel bando a pena di inammissibilità della domanda.

Pertanto, ne deriva che l'esponente non ha alcun titolo, né interesse giuridicamente rilevante, ad impugnare i provvedimenti consiliari adottati ed adottandi, essendo quest'ultimo già stato escluso a priori dall'elenco dei candidati.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito si inviano Distinti Saluti

Il Responsabile Ufficio Legale

Avv. Cristina Carlucci

Torri

COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

COMUNE DI MODUGNO
Prot. n. 9797
23 FEB. 2007
Cat ____ Clas ____
Fasc. ____ Sottofasc. ____

Modugno, 22 febbraio 2007

Al Responsabile Ufficio Legale
Avv.Cristina Carlucci

S E D E

OGGETTO: Richiesta parere.

In data 20 febbraio 2007 il Consiglio Comunale ha proceduto alla elezione dei componenti del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art.78 del D.lgs.n. 139/2005 che ha modificato l'art.234 del T.U. n.267/2000.

La composizione del Collegio è risultata la seguente:

Presidente – iscritto nel Registro Revisori Contabili
Componente - iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti
Componente –iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti.

Poiché è emerso che alcuni Tribunali Amministrativi Regionali hanno orientamenti diversi circa l'esatta composizione del Collegio di che trattasi con particolare riferimento alla applicabilità o meno dell'art.234 del T.U.n.267/2000, ove l'Amministrazione decida di revocare, in via di autotutela, la deliberazione consigliare di elezione del Collegio, si invita la S.V. ad esprimere circostanziato parere, nonché a valutare la possibilità che l'eventuale revoca del provvedimento di che trattasi possa essere oggetto di ricorso.

La presente richiesta riveste carattere di estrema urgenza.

COMUNE DI MODUGNO * Ufficio Personale *

Il Segretario Generale
Dr.Pietro Acquafredda

Il D.L.vo n. 139/2005 ha modificato l'art. 234 del T.U. n. 267/2000

COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI NEGLI ENTI LOCALI

di GIUSEPPE CASTRONOVO
Segretario generale della Provincia di Como
Revisore contabile

1. - Nuove disposizioni in materia di composizione del Collegio dei revisori dei conti negli enti locali.

L'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di affidare la revisione economico-finanziaria della gestione degli enti locali a persone provviste di specifica qualifica professionale, innovò profondamente la composizione del Collegio dei revisori dei conti fino a quel momento in vigore (1), sostituendo i revisori-consiglieri con i revisori-liberi professionisti, esterni all'organizzazione dell'Ente ed iscritti ad appositi albi professionali.

Legge, questa, abrogata dal comma 1, lett. *q*), dell'art. 274 del nuovo testo unico degli enti locali (2) il quale conferma la disposizione contenuta nell'art. 57 sopracitato stabilendo, comma 1, all'art. 234 che:

«1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un Collegio di revisori composto da tre membri.

«2. I componenti del Collegio dei revisori sono scelti:

a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di Presidente del Collegio;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

«3. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nelle unioni di co-

(1) Prima della legge n. 142/1990 la composizione del Collegio dei revisori dei conti nei comuni e nelle province era disciplinata dall'art. 129 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148, secondo cui il Consiglio procedeva alla «nomina dei revisori dei conti ... scegliendoli tra i consiglieri estranei alla Giunta municipale cui si riferisce il conto».

(2) L'attuale T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è stato approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

← dente che si allontana è censurabile, «non risultando sorretto da alcuna valida ragione l'allontanamento dall'aula, nella considerazione del fatto che nell'ambito dei consigli comunali, a differenza che in altre assemblee, il Presidente contribuisce con il suo voto alla formazione del *quorum*, di guisa che l'allontanamento, strumentalizzato al fine, prettamente politico, di far venire meno il numero legale, si traduce in una inammissibile lesione dei diritti della minoranza», poiché non vi è stata una reiterazione di comportamenti contrari alla normativa statutaria e regolamentare comunale ma, al contrario, si è trattato di una condotta unica e non ripetuta, il comportamento del Presidente non può considerarsi grave al punto tale da giustificare una sua revoca dall'incarico, visto che «l'episodio in questione non appare sintomatico di una perdita della neutralità e dell'efficienza dell'organo tale da giustificare la revoca, e di certo non una reiterata inosservanza dello statuto».

MARIO PETRULLI

maggioranza – alla quale non mancano certamente i mezzi leciti per fare prevalere la sua volontà politica – nei confronti delle minoranze, alle quali viene impedito di esercitare il proprio ruolo di opposizione e quindi l'esercizio di un diritto politico costituzionalmente garantito ... calpestando anche il principio che chi è investito di una carica elettiva non si può servire delle istituzioni piegandole, distorcendole e asservendole, per il raggiungimento di fini di partito cioè di parte».

muni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio comunale o dal Consiglio dell'Unione di comuni o dall'assemblea della Comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.

«4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina».

Il legislatore, con il D.L.vo 28 giugno 2005, n. 139, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34, ha di fatto modificato il suddetto art. 234 del T.U. n. 267/2000.

Tale normativa, dopo aver disposto che «a decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami agli "iscritti negli albi dei dottori commercialisti" o ai "dottori commercialisti", nonché i richiami agli "iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali" o ai "ragionieri e periti commerciali" contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A commercialisti dell'Albo» (3) detta, in proposito, due distinte discipline:

a) una transitoria, con validità fino al 31 dicembre 2007;

b) una definitiva, con validità a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Con la disciplina transitoria ha disposto che «fino al 31 dicembre 2007, i richiami ai "dottori commercialisti o esperti contabili" contenuti nelle disposizioni vigenti, si intendono riferiti agli iscritti negli albi dei "dottori commercialisti" ed agli iscritti negli albi dei "ragionieri e periti commerciali"» (4).

Con la disciplina definitiva ha disposto che «a decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami ai "dottori commercialisti o esperti contabili" contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A commercialisti dell'albo» (5).

Con l'art. 78 del D.L.vo n. 139/2005 è stata di fatto operata una sostanziale equiparazione degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti agli iscritti negli albi dei ragionieri ed è stata, pertanto, eliminata la riserva per ciascuna delle due categorie professionali previste dall'art. 234 del T.U. n. 267/2000 suddetto.

Ne consegue che la composizione del Collegio dei revisori non necessariamente debba rispettare più quella a suo tempo prevista dalla legge n. 142/1990, prima, e dal T.U. n. 267/2000, poi.

Ne deriva in definitiva che per la legittimità della composizione del Collegio dei revisori negli enti locali è necessaria la presenza di un soggetto iscritto nel registro dei revisori contabili, il quale è chiamato a svolgere le funzioni di Presidente e di altri due soggetti che potranno essere scelti indifferentemente tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

2. - Segue esempio illustrativo.

Si immagini un Consiglio comunale o provinciale la cui votazione per l'elezione dei componenti del Collegio dei revisori dei conti dà il seguente risultato:

Artemio	- Revisore	voti n. 12
Romualdo	- Ragioniere	voti n. 6
Osvaldo	- Ragioniere	voti n. 5
Macario	- Commercialista	voti n. 3

Vigente l'art. 234 del T.U. n. 267/2000 la composizione del Collegio, alla luce dei risultati sopra riportati, sarebbe stata:

Artemio	- Revisore	- Presidente
Romualdo	- Ragioniere	- Componente
Macario	- Commercialista	- Componente

Adesso invece, vigente l'art. 78 del D.L.vo n. 139/2005, la composizione sarà:

Artemio	- Revisore	- Presidente
Romualdo	- Ragioniere	- Componente
Osvaldo	- Ragioniere	- Componente

GIUSEPPE CASTRONOVO

(3) Così il comma 1 dell'art. 78 del D.L.vo n 139/2005.

(4) Così il comma 3 dell'art. 78 del D.L.vo n. 139/2005.

(5) Così il comma 2 dell'art. 78 del D.L.vo n. 139/2005.

COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139

"Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 19 luglio 2005 - Supplemento Ordinario n. 126

Articolo 78

Disposizioni di coordinamento

1. A decorrere dal 1º gennaio 2008, i richiami agli «iscritti negli albi dei dottori commercialisti» o ai «dottori commercialisti», nonché i richiami agli «iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali» o ai «ragionieri e periti commerciali» contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2008, i richiami ai "dottori commercialisti o esperti contabili" contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo.

3. Fino al 31 dicembre 2007, i richiami ai «dottori commercialisti o esperti contabili» contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti negli Albi dei «dottori commercialisti» ed agli iscritti negli Albi dei « ragionieri e periti commerciali».

4. Fino al 31 dicembre 2007, i richiami ai Consigli locali e nazionali «dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili» contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti, nell'ambito delle rispettive competenze, ai Consigli territoriali e nazionali dei dottori commercialisti e ai Consigli territoriali e nazionali dei ragionieri e periti commerciali.

Sistema LEGGI D'ITALIA Consiglio di Stato e TAR

T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, 13-12-2006, n. 4649

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

- Prima Sezione -

composto dai magistrati:

- Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente

- Roberta VIGOTTI - Consigliere

- Richard GOSO - Referendario, estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1397/2006 proposto da C.S., rappresentato e difeso dagli avv. Teodosio Pafundi e Marinella Bertolusso, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino, corso Galileo Ferraris n. 120;

contro

il COMUNE di MONCALIERI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Mirabile, elettivamente domiciliato in Torino, corso Stati Uniti n. 45, presso la segreteria del T.A.R. per il Piemonte;

e nei confronti di

D.Z.A., non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

- della delibera 21.7.2006, n. 82, del Consiglio Comunale di Moncalieri (pubblicata all'albo pretorio dal 10.8.2006 al 24.8.2006), con la quale sono stati nominati come componenti del collegio dei revisori per il triennio 1.8.2006/31.7.2009 il dott. Ernesto Carrera, il dott. Giancarlo Dellapiana e il rag. A.D.Z.;

- nonché di tutti gli atti ad essa preordinati, consequenziali o comunque connessi, ivi compresa - per quanto possa occorrere - la nota n. 46847/2006 del Comune di Moncalieri.

Visti gli atti e i documenti allegati al ricorso;

Vista la domanda cautelare proposta in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Moncalieri;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Giudice relatore alla camera di consiglio del 13 dicembre 2006 il referendario Richard Goso;

Uditi gli avv.ti Pafundi e Mirabile per le parti;

Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

Il ricorrente è abilitato all'esercizio della professione di dottore commercialista e iscritto al relativo albo professionale, nonché in quello dei revisori dei conti.

In tale qualità, egli contesta la legittimità della deliberazione n. 82, adottata nella seduta del 21 luglio 1986, con la quale il Consiglio comunale di Moncalieri ha eletto il collegio dei revisori per il periodo 1° agosto 2006 - 31 luglio 2009, nelle persone dei signori Carrera Ernesto (dottore commercialista), Dellapiana Giancarlo (revisore dei conti - presidente) e D.Z.A. (ragioniere).

All'esito della votazione, l'attuale ricorrente aveva riportato sei voti, mentre il rag. D.Z. ne aveva conseguito solamente quattro; l'organo consiliare, tuttavia, riteneva di dover nominare all'incarico di revisore il rag. D.Z., al fine di assicurare la presenza nel collegio delle diverse categorie professionali previste dall'*art. 234 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267* (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Eleggendo direttamente i tre candidati più votati, infatti, sarebbero stati rappresentati nel collegio due iscritti nell'albo dei dottori commercialisti (il Carrera e l'attuale ricorrente) e nessun iscritto nell'albo dei ragionieri.

Il Consiglio comunale di Moncalieri decideva, quindi, di eleggere il candidato meno votato (il rag. D.Z.) onde assicurare la presenza nel collegio di un iscritto nell'albo dei ragionieri.

L'esponente contesta la legittimità di tale determinazione, deducendo i seguenti motivi di gravame:

I) Violazione di legge con riferimento all'art. 234 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, nonché all'art. 78 del decreto legislativo 28.6.2005, n. 139.

II) In subordine, violazione di legge con riferimento all'*art. 234 del d.lgs. n. 267/2000* (sotto ulteriore profilo).

Chiede, in conclusione, l'annullamento della deliberazione impugnata; con istanza cautelare proposta in via incidentale, chiede di essere nominato con riserva membro del collegio rei revisori del Comune di Moncalieri ovvero, in subordine, chiede che il Tribunale ordini all'Amministrazione il riesame della delibera.

Si é costituito in giudizio il Comune di Moncalieri, opponendosi all'accoglimento del gravame.

Non si è costituito il controinteressato, seppure regolarmente intimato.

Alla camera di consiglio del 13 dicembre 2006, il ricorso è stato ritenuto per la decisione immediata.

Motivi della decisione

1) Considerata la regolare instaurazione del contraddittorio e la sufficienza delle prove in atti, il Collegio ritiene di dover definire il giudizio in sede di esame dell'istanza cautelare, con sentenza in forma semplificata, ai sensi dall'*art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034*.

Non vi è luogo, pertanto, ad esaminare l'istanza cautelare proposta in via incidentale dal ricorrente.

2) Osserva preliminarmente il Collegio che l'elezione del collegio dei revisori nei comuni con più di 5.000 abitanti è disciplinata dall'art. 234, commi 1 e 2, del d.lgs n. 267/2000:

"1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:

a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri".

Tale disposizione non risulta abrogata né modificata, quanto meno espressamente.

3) Tanto precisato, può procedersi allo scrutinio del primo motivo di gravame, con il quale l'esponente denuncia la violazione dell'*art. 78, comma 3, del d.lgs. n. 139/2005* (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'*articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34*) che statuisce: "Fino al 31 dicembre 2007, i richiami ai "dottori commercialisti o esperti contabili" contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono riferiti agli iscritti negli albi dei "dottori commercialisti" ed agli iscritti negli albi dei "ragionieri e periti commerciali".

Alla luce di tale norma transitoria, l'*art. 234 del d.lgs. n. 267/2000* dovrebbe essere interpretato, secondo il ricorrente, nel senso che il richiamo ivi contenuto agli iscritti nell'albo dei "dottori commercialisti" ed agli iscritti nell'albo dei "ragionieri" vada riferito alla nuova categoria professionale dei "dottori commercialisti o esperti contabili" di cui al *d.lgs. n. 139/2005*.

La nuova disciplina legislativa, in altre parole, avrebbe sostituito il riferimento alle precedenti categorie professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri con il riferimento alla nuova categoria dei dottori commercialisti ed esperti contabili, attuando la sostanziale equiparazione degli iscritti ai due albi.

La norma transitoria contenuta nel terzo comma dell'art. 78, pertanto, avrebbe inteso disporre, fin dal momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo (3 agosto 2005), l'anticipata unificazione dei due albi (così T.A.R Abruzzo, Pescara, 12 agosto 2006, n. 425).

Ne consegue, secondo la tesi prospettata dal ricorrente, che i due componenti del collegio dei revisori possono essere scelti indifferentemente, fin d'ora, fra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri, con l'ulteriore conseguenza che il Consiglio comunale di Moncalieri era tenuto a eleggere quale membro del collegio dei revisori il ricorrente medesimo, avendo egli riportato più voti del controinteressato.

4) Il Collegio non ritiene persuasiva la prospettazione di cui sopra.

Secondo le norme transitorie del *d.lgs. n. 139/2005*, infatti, l'ordine dei dottori commercialisti e il collegio dei ragionieri, con i rispettivi albi professionali, restano in vita fino al 31 dicembre 2007.

Statuisce l'art. 58 che gli ordini dei dottori commercialisti e i collegi dei ragionieri e dei periti commerciali istituiti in un circondario di tribunale sono soppressi a far data dal 1° gennaio 2008 e sostituiti, dalla medesima data, dall'ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

L'art. 59 prevede la soppressione, sempre a far data dal 1° gennaio 2008, del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, sostituiti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

L'art. 61, infine, prevede che i consigli locali dei neoistituiti ordini provvedano, non oltre il 28 febbraio 2008, alla costituzione dell'Albo unico (comma 1); coloro che alla data del 31 dicembre 2007 sono iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali verranno iscritti nella sezione A di tale Albo (comma 4), rispettivamente con il titolo di "dottore commercialista" e di ragioniere commercialista" (comma 6).

L'unificazione degli ordini e degli albi, pertanto, sarà efficace solamente dal 1° gennaio 2008.

Fino a tale data gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri continuano a costituire categorie professionali distinte.

Ne consegue che continua a trovare applicazione (non potendosi ritenere implicitamente modificato) l'*art. 234 del d.lgs. n. 267/2000* che riserva alle due categorie un posto nel collegio dei revisori dell'ente locale.

Non è di ostacolo a tale conclusione il disposto dell'*art. 78, comma 3, del d.lgs. n. 139/2005* il quale non può essere interpretato nel senso che si intendano soppresse fin d'ora le distinzioni tra le due categorie professionali previste dalla legislazione vigente, opponendosi a tale conclusione il tenore non univoco della disposizione, in rapporto alla chiarezza delle altre disposizioni transitorie sopra richiamate (cfr. T.A.R. Umbria, 10 novembre 2006, n. 556).

5) E' palesemente infondata la censura, formulata in chiusura del primo mezzo di gravame, relativa al presunto difetto di motivazione del provvedimento impugnato, dal momento che il ricorrente, come reso palese dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, ha potuto compiutamente apprezzare le ragioni della disposta esclusione dall'incarico di membro del collegio dei revisori.

6) Con il secondo motivo di gravame, l'esponente denuncia la violazione dell'*art. 234 del d.lgs. n. 267/2000*, con riferimento alla mancata effettuazione di tre distinte votazioni per l'elezione dei singoli membri del collegio dei revisori.

Secondo il deducente, infatti, il consiglio comunale che procede all'elezione sarebbe tenuto a votare separatamente per ognuno dei membri appartenenti alle tre (o due, secondo la tesi esposta con il primo motivo di ricorso) categorie professionali tra le quali vanno individuati i componenti del collegio.

L'argomentazione non è condivisa dal Collegio.

Per corrispondere alla tesi del ricorrente, infatti, l'*art. 234 del d.lgs. n. 267/2000* dovrebbe essere così formulato: "I consigli comunali eleggono, con votazione limitata a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri".

La disposizione in esame, invece, fa riferimento al voto espresso dai consiglieri, prevedendo che esso sia limitato a due membri del collegio da eleggere, e non alla votazione nel suo complesso.

Ne consegue che l'organo consiliare non è affatto obbligato ad effettuare distinte votazioni, anche considerando che la votazione unica, con l'applicazione della regola del voto limitato, appare funzionale all'attuazione del principio di tutela della minoranza consiliare cui assicura, almeno potenzialmente, la possibilità di eleggere uno dei componenti del collegio.

7) In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del grado tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe con sentenza succintamente motivata, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 13 dicembre 2006.

Copyright 2006 Wolters Kluwer Italia Professionale S.p.A. All rights reserved.

Dec.n. 556
depositata il
10 novembre 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'UMBRIA
PERUGIA

nelle persone dei Signori:

PIER GIORGIO LIGNANI Presidente, relatore
ANNIBALE FERRARI Cons.
CARLO LUIGI CARDONI Cons.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del **08 Novembre 2006**

Visto il ricorso 389/2006 proposto da:
RICCI GIANCARLO

rappresentato e difeso da:
DI BAIA ALESSANDRO
FURIA DAVID
con domicilio eletto in PERUGIA
VIA ALESSI, 35
presso
DI BAIA ALESSANDRO

contro

COMUNE DI MAGIONE
rappresentato e difeso da:
FANTUSATI PAOLO
con domicilio eletto in PERUGIA
VIALE CENTOVA, 6
presso la sua sede

e nei confronti di
BALDONCINI MASSIMO
rappresentato e difeso da:
VELATTA ANGELO
BALDASSARRI MARCO
con domicilio eletto in PERUGIA
VIA DANZETTA, 7

presso
VELATTA ANGELO

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

della delibera del Consiglio Comunale di Magione n. 56 dell'11 luglio 2006 con la quale, in via di autotutela, veniva annullata la precedente deliberazione consiliare n. 43 del 27 giugno 2006, afferente l'elezione del dr. Giancarlo Ricci tra i membri del Collegio di revisione economico-finanziaria, per il triennio 2006/2009, e veniva deliberata una nuova elezione del suddetto organo, con la nomina in qualità di membro del rag. Massimo balconcini, in sostituzione del dr. Ricci Giancarlo; nonché di ogni altro atto presupposto, inerente e/o consequenziale e comunque connesso.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

BALDONCINI MASSIMO

COMUNE DI MAGIONE

Udito il relatore Pres. PIER GIORGIO LIGNANI e udite le parti come da verbale;

Visti gli artt. 19 e 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto di poter definire immediatamente la controversia, come previsto dall'art. 26 della legge n. 1034/71, nel testo modificato dalla legge n. 205/2000;

FATTO E DIRITTO

1. Il 27 giugno 2006 il consiglio comunale di Magione ha eletto il collegio dei revisori, ai sensi dellart. 234 del t.u. enti locali (n. 267/2000).

L'attuale ricorrente, dottore commercialista iscritto al relativo albo, è risultato fra i tre eletti.

Sucessivamente l'amministrazione comunale ha rilevato che in quella occasione erano stati eletti componenti del collegio un professionista iscritto al registro dei revisori contabili e due dottori commercialisti (uno dei quali il ricorrente) mentre l'art. 234 t.u. prescrive che i tre componenti siano rispettivamente: il primo iscritto al registro dei revisori contabili, il secondo iscritto all'albo dei commercialisti e il terzo iscritto all'albo dei ragionieri.

Di conseguenza è stato riconvocato il consiglio comunale, il quale nella seduta dell'11 luglio 2006 ha disposto l'annullamento della precedente delibera, ed ha

quindi proceduto ad una nuova elezione. All'esito di questa, sono risultati confermati gli altri due membri, mentre in luogo del ricorrente è stato eletto il rag. Baldoncini, attuale controinteressato.

2. E' seguito il ricorso in esame, con il quale il ricorrente sostiene che il consiglio comunale ha fatto un'errata applicazione dell'art. 234, t.u..

La sua tesi è che il sopravvenuto decreto legislativo n. 139/2005, che ha riformato l'ordinamento professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ha unificato le figure professionali del dottore commercialista e del ragioniere, sicché le disposizioni anteriori che, come l'art. 234 t.u., fanno riferimento a quelle figure, non possono essere interpretate che in coerenza con il nuovo ordinamento: in pratica, sarebbe venuta meno ogni distinzione. Ciò si ricaverebbe, secondo il ricorrente, anche dalle norme transitorie del d.lgs. 139/2005. Ne deriverebbe che attualmente nel collegio dei revisori contabili del comune possono essere eletti indifferentemente dottori commercialisti e ragionieri. Pertanto, conclude il ricorrente, l'elezione effettuata il 27 giugno 2006 era legittima e non doveva essere annullata.

3. Resistono al ricorso il Comune di Magione e il controinteressato rag. Baldoncini.

In sede di trattazione della domanda cautelare, le parti hanno dichiarato di non avere obiezioni a che il ricorso venga definito immediatamente nel merito, ed il Collegio ritiene di poter procedere in tal senso.

4. Va premesso che l'art. 234 t.u.e.l. appare inequivoco nel senso che i componenti del collegio di revisione dell'ente locale dev'essere composto da tre membri, ciascuno dei quali con una diversa qualifica professionale: rispettivamente, un revisore contabile, un dottore commercialista e un ragioniere, iscritti ai rispettivi albi professionali.

Tale disposizione non risulta abrogata né modificata, quanto meno esplicitamente.

Alla luce di tale normativa, sembra innegabile che la prima elezione dell'organo di controllo fosse illegittima, in quanto includeva fra gli eletti due dottori commercialisti e nessun ragioniere; e che, di conseguenza, sia stata legittima la decisione di annullarla e procedere ad una nuova elezione.

5. Ci si deve tuttavia chiedere se ed in quale misura il quadro normativo risulti modificato dal nuovo ordinamento della professione di commercialista; e, in

particolare, se l'art. 234 t.u. debba intendersi tacitamente modificato, o comunque reso inapplicabile, per il profilo che qui interessa.

Il Collegio ritiene che la risposta debba essere negativa, per le ragioni che si illustrano appresso.

6. In primo luogo, va notato che secondo le norme transitorie del d.lgs. n. 139/2005, in particolare gli artt. 58 e 59, fino al 31 dicembre 2007 restano in vita l'ordine dei dottori commercialisti ed il collegio dei ragionieri, con i rispettivi organi locali e nazionali, nonché i rispettivi albi professionali.

Pertanto, l'unificazione degli ordini e degli albi avrà effetto solo a partire dal 1° gennaio 2008.

A quel punto, tuttavia, il nuovo ordinamento non entrerà ancora pienamente a regime, ma si instaurerà una (seconda) fase transitoria, durante la quale nell'àmbito dell'ordine unificato sarà mantenuta, a taluni effetti, la distinzione fra i dottori commercialisti ed i ragionieri già iscritti nei rispettivi albi professionali. I ragionieri, infatti, saranno iscritti nel nuovo albo assumendovi la peculiare denominazione di "ragionieri commercialisti" (art. 61, comma 6).

Nell'ordine unificato, dottori commercialisti e ragionieri commercialisti costituiranno due distinte categorie, ciascuna delle quali procederà separatamente all'elezione degli organi istituzionali (artt. 63 e 64). La distinzione avrà rilievo in ordine sia all'elettorato attivo che a quello passivo. In pratica i dottori commercialisti eleggeranno al proprio interno i presidenti degli ordini territoriali e un certo numero (la maggioranza) dei membri dei consigli; i ragionieri commercialisti eleggeranno i vicepresidenti e gli altri consiglieri.

Tale fase transitoria durerà sino al 31 dicembre 2016.

7. Sino a quest'ultima data (31 dicembre 2016), dunque, dottori commercialisti e ragionieri commercialisti, pur essendo iscritti all'unico albo e pur avendo uguali competenze professionali, continueranno a costituire due categorie distinte, e tale distinzione avrà una certa rilevanza giuridica.

In questa luce, l'art. 234 t.u.e.l., nella parte in cui riserva a ciascuna delle due categorie professionali un posto nel collegio di revisione dell'ente locale, non si può dire che sia divenuto privo di senso o comunque insuscettibile di avere applicazione pratica. Al contrario, si direbbe che la stessa *ratio* che porta a riservare ai ragionieri una certa aliquota di posti nei consigli territoriali dell'ordine unificato può essere invocata per giustificare un'analoga riserva di posti nel collegio di revisione dell'ente

locale. Sino a che, naturalmente, il legislatore non ritenga di intervenire per modificare l'art. 234.

8. Queste conclusioni non sono smentite dalla disposizione dell'art. 78, comma 3, del d.lgs. n. 139/2005, del seguente tenore: «Fino al 31 dicembre 2007, i richiami ai "dottori commercialisti o esperti contabili" contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti negli Albi dei "dottori commercialisti" ed agli iscritti negli Albi dei "ragionieri e periti commerciali"».

A tacer d'altro, questa disposizione non appare univoca nel senso che s'intendano soppresse tutte le distinzioni fra le due figure professionali, contenute nelle leggi vigenti. Tale mancanza di univocità impedisce di attribuire alla norma in parola un peso determinante ai fini di risolvere le questioni interpretative delle altre norme transitorie, di cui si è trattato sopra. Al contrario, sono queste ultime (in quanto di per sé sufficientemente chiare e precise, come si è visto) che possono e debbono essere utilizzate per giungere alla corretta interpretazione della disposizione più oscura, quale l'art. 78, comma 3.

9. In conclusione, il ricorso va respinto.

Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare le spese, anche in considerazione della disponibilità manifestata alla definizione immediata della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria, definendo immediatamente la controversia, come previsto dall'art. 26 della legge n. 1034/71, nel testo modificato dalla legge n. 205/2000, rigetta il ricorso. Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Perugia, l'8 Novembre 2006

IL PRESIDENTE, est.

F.to Pier Giorgio Lignani

IL SEGRETARIO

F.to Francesca Bianconi

REPUBBLICA ITALIANA **Sent. n. 101/2007**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO **Ric. n. 1071/2006**

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

SEZIONE SECONDA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1071/2006 proposto da Scardaccio Silvia rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Murru, presso il cui studio in Cagliari, via San Saturnino n. 85/A, è elettivamente domiciliata;

contro

il Comune di Sinnai, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Pasquale Cannas, con elezione di domicilio in Cagliari, via Dante n. 19, presso lo studio del medesimo legale;

e nei confronti

del signor Giuseppe Palomba, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Pisano e Giovanni Ghia, presso il cui studio in Cagliari, via Puccini n. 2, ha eletto domicilio;

e di Piero Pilleri e Simonetta Pedditzi, non costituiti in giudizio;

per l' annullamento

della deliberazione del Consiglio comunale di Sinnai, n. 38 del 20 settembre 2006, avente ad oggetto la nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti del comune, per il triennio 2006/2009

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio e memorie del Comune intimato e del controinteressato Palomba;

Vista la memoria prodotta dalla ricorrente a sostegno delle proprie difese;

Designato relatore il Cons. Rosa Panunzio;

Uditi alla Camera di Consiglio del 24 gennaio 2007 gli avvocati delle parti, come da separato verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

La ricorrente è iscritta all'Albo dei ragionieri e periti commerciali, Collegio di Cagliari, perciò in possesso dei requisiti per svolgere la funzione di componente del Collegio dei revisori presso i comuni, nel posto riservato ai ragionieri, oltre che nel posto riservato al Presidente, revisore dei conti, essendo in possesso della relativa iscrizione; la stessa, con raccomandata spedita in data 6/7/2006, presentava al comune di Sinnai la richiesta di far parte del Collegio dei revisori.

In data 29/9/2006 si riuniva il Consiglio comunale che procedeva alla votazione dei componenti del Collegio a scrutinio segreto, ad esito della quale venivano votati tre professionisti iscritti all'Albo dei Dottori commercialisti.

Con deliberazione n. 38 del 20/9/2006, il Consiglio comunale nominava il Collegio dei revisori per il triennio 2006/2009, composto dai suddetti Dottori commercialisti.

Contro questa deliberazione propone, l'interessata, ricorso giurisdizionale, notificato il 17 novembre 2006 e depositato il 7 dicembre 2006, deducendo i seguenti motivi censura: violazione di legge; violazione e/o

falsa applicazione dell'articolo 234, comma 2°, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; violazione degli articoli 58 e 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139; violazione dell'articolo 60 dello Statuto comunale; violazione dell'articolo 12 e 15 delle preleggi.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, che controdeduce alle tesi esposte in ricorso e ne chiede il rigetto.

Si è costituito in giudizio anche un controinteressato, il dott. Palomba, che, eccepisce, pregiudizialmente, la carenza di interesse del ricorso in capo alla ricorrente e, nel merito, ne chiede il rigetto.

Alla Camera di Consiglio del 24.1.2007 i procuratori delle parti sono stati avvertiti della possibilità di decisione in forma semplificata.

DIRITTO

La palese fondatezza del ricorso consente, ai sensi dell'art. 26, V comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000 n. 205, la decisione in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare.

Si esamina, in quanto pregiudiziale, l'eccezione di carenza di interesse al ricorso, sollevata dalla difesa del controinteressato costituito.

Assume quest'ultimo che, nel caso di specie, la ricorrente non è legittimata ad impugnare il provvedimento di nomina dei tre controinteressati, in quanto il suo interesse alla rimozione degli atti della procedura non è diverso da quello di qualunque terzo: si tratta cioè di un interesse di mero fatto non qualificabile come posizione giuridica di interesse legittimo: laddove, difatti, l'amministrazione rinnovi il procedimento di nomina, potrà scegliere un differente soggetto fra gli iscritti all'albo dei ragionieri.

L'eccezione è infondata.

Ad avviso del Collegio, la ricorrente, nel momento in cui ha proposto al comune la propria candidatura alla carica di componente del Collegio dei Revisori dei conti (con raccomandata spedita il 6.7.2006 e ricevuta il 10.7.2006) ed ha allegato il proprio curriculum professionale, ha assunto una posizione differenziata e qualificata rispetto alla successiva determinazione del Consiglio comunale e quindi vanta un "interesse strumentale" all'annullamento della delibera impugnata, annullamento che rimette in gioco anche la sua nomina.

Non risulta infatti che il comune avesse formalizzato le modalità di scelta dei componenti, o fissato criteri selettivi, o imposto specifici titoli, o previsto modalità di individuazione dei soggetti da incaricare, sicchè si possono considerare interessati in modo uniforme ed indifferenziato tutti i soggetti iscritti ai vari albi ed a maggior ragione ha un interesse specifico la ricorrente, che ha comunque inoltrato una richiesta di partecipazione.

Come la giurisprudenza ha costantemente affermato, ai fini dell'interesse al ricorso, è sufficiente la sussistenza dell'interesse strumentale al rinnovo del procedimento, dal quale possa derivare a colui che allo stesso ha partecipato (e tale è la posizione della ricorrente), anche la sola possibilità di vedere favorevolmente considerata la propria posizione. Coerentemente sussiste, nel caso di specie, un interesse attuale e concreto della ricorrente a vedere nuovamente valutata la propria domanda, indipendentemente dal successivo esito del procedimento.

Nel merito, si deduce, con l'unico articolato motivo di censura che, in base all'art. 234 del TUEL (n. 267/2000), del Collegio dei revisori nei comuni

deve necessariamente fare parte anche un soggetto iscritto all'albo dei ragionieri, e questo anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, articoli n. 58 e 78.

La tesi, ad avviso del Collegio, è fondata e deve essere accolta anche alla luce di due recenti sentenze del TAR Umbria (n. 556/2006) e del TAR Piemonte (n. 4649/2006) e dell'ordinanza del TAR Calabria, sez. II (n. 23/2007), decisioni tutte che si condividono.

Il quadro normativo in cui la fattispecie in esame si colloca è il seguente.

L'elezione del Collegio dei revisori nei comuni con più di 5.000 abitanti è disciplinata dall'art. 234, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 267/2000, che così recita:

"*1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti un collegio di revisori composto da tre membri.*

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:

a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri".

Tale disposizione non risulta abrogata né modificata, quanto meno espressamente.

A sua volta l'art. 78, comma 3, del d. lgs. n. 139/2005 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34) statuisce: "*Fino al 31*

dicembre 2007, i richiami ai "dottori commercialisti o esperti contabili" contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono riferiti agli iscritti negli albi dei "dottori commercialisti" ed agli iscritti negli albi dei "ragionieri e periti commerciali".

Alla luce di tale norma transitoria, l'art. 234 del d. lgs. n. 267/2000 dovrebbe essere interpretato, secondo l'amministrazione, nel senso che il richiamo ivi contenuto agli iscritti nell'albo dei "dottori commercialisti" ed agli iscritti nell'albo dei "ragionieri" vada riferito alla nuova categoria professionale dei "dottori commercialisti o esperti contabili" di cui al d. lgs. n. 139/2005.

La nuova disciplina legislativa, in altre parole, avrebbe sostituito il riferimento alle precedenti categorie professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri con il riferimento alla nuova categoria dei dottori commercialisti ed esperti contabili, attuando la sostanziale equiparazione degli iscritti ai due albi (così T.A.R. Abruzzo, Pescara, 12 agosto 2006, n. 425) e consentendo quindi di attingere, nella scelta di più soggetti da nominare, anche al solo albo dei commercialisti.

Il Collegio non condivide tale interpretazione, in quanto, secondo le norme transitorie del d. lgs. n. 139/2005, l'ordine dei dottori commercialisti e il collegio dei ragionieri, con i rispettivi albi professionali, restano in vita fino al 31 dicembre 2007.

Come afferma il TAR Piemonte (sent. N. 4649/2006 sopra citata): "*Statuisce l'art. 58 che gli ordini dei dottori commercialisti e i collegi dei ragionieri e dei periti commerciali istituiti in un circondario di tribunale sono soppressi a far data dal 1° gennaio 2008 e sostituiti, dalla medesima data,*

dall'ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

L'art. 59 prevede la soppressione, sempre a far data dal 1° gennaio 2008, del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, sostituiti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

L'art. 61, infine, prevede che i consigli locali dei neoistituiti ordini provvedano, non oltre il 28 febbraio 2008, alla costituzione dell'Albo unico (comma 1); coloro che alla data del 31 dicembre 2007 sono iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali verranno iscritti nella sezione A di tale Albo (comma 4), rispettivamente con il titolo di "dottore commercialista" e di ragioniere commercialista" (comma 6).

L'unificazione degli ordini e degli albi, pertanto, sarà efficace solamente dal 1° gennaio 2008.

Fino a tale data gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri continuano a costituire categorie professionali distinte.

Ne consegue che continua a trovare applicazione (non potendosi ritenere implicitamente modificato) l'art. 234 del d.lgs. n. 267/2000 che riserva alle due categorie un posto nel collegio dei revisori dell'ente locale.

Non è di ostacolo a tale conclusione il disposto dell'art. 78, comma 3, del d.lgs. n. 139/2005 il quale non può essere interpretato nel senso che si intendano soppresse fin d'ora le distinzioni tra le due categorie professionali previste dalla legislazione vigente, opponendosi a tale conclusione il tenore non univoco della disposizione, in rapporto alla chiarezza delle altre

disposizioni transitorie sopra richiamate (cfr. T.A.R. Umbria, 10 novembre 2006, n. 556).”

Ad avviso del Collegio la disposizione appare invece inequivoca e, secondo il suo tenore letterale, va interpretata nel senso che le norme che richiamano, nel loro testo, gli iscritti all'ordine di nuova istituzione, (non ancora, tuttavia, efficace), devono intendersi come riferite, fino al 31.12.2007, indifferentemente ai commercialisti ed ai ragionieri, poiché solo da tale data questi ordini saranno soppressi.

Tale norma ha quindi un mera portata interpretativa ed esplicativa e, come tale, non può determinare l'abrogazione di norme che impongano la separata scelta di soggetti iscritti ancora nei distinti albi.

Conclusivamente ed assorbiti gli ulteriori motivi di censura, il ricorso è accolto, per l'effetto viene annullata la deliberazione impugnata, dovendo il Consiglio comunale nominare nel Collegio dei revisori un soggetto iscritto all'albo dei ragionieri, così come prescritto dall'art. 234 del TUEL.

Sussistono giuste ragioni per compensare fra le parti le spese di giudizio, attesa la novità della questione.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

SEZIONE SECONDA

Accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 24 gennaio 2007, con l'intervento dei Signori Magistrati:

Lucia Tosti	- Presidente;
Rosa Panunzio	- Consigliere, est.;
Francesco Scano	- Consigliere;

Depositata in Segreteria il 08/02/2007

Il Segretario Generale f.f.

DeAGOSTINI PROFESSIONALE

Pannello

Sistema LEGGI D'ITALIA Segnalibro | Ricerche effettuate | Opere: Repertorio di Giurisprudei

Ricerca » Cons. Stato Sez. VI, 31 ge...

Aggiungi al segnalibro (Gestione Segnalibro)

Repertorio di Giurisprudenza

Cons. Stato Sez. VI, 19-10-2006, n. 6262

Cons. Stato Sez. IV, 16-10-2006, n. 6171

T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 30-06-2006, n. 367

T.A.R. Campania Napoli Sez. I, 13-04-2006, n. 3599

T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 13-03-2006, n. 382

Cons. Stato Sez. VI, 31-01-2006, n. 320

Cons. Stato Sez. V, 22-12-2005, n. 7337

Cons. Stato Sez. V, 22-12-2005, n. 7337

Cons. Stato Sez. V, 22-12-2005, n. 7337

Cass. pen. Sez. II, 01-12-2005, n. 2338 (rv. 233141)

Documento Risultati

Documento Risultati

» Pagina principale

» Massime

» Bibliografia

Ricerche Multiple

» Ricerca su tutte le opere

» Newsletter

CREDITS

CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI
Cons. Stato Sez. VI, 31 gennaio 2006, n. 320

Nell'ambito di una procedura concorsuale, è la partecipazione alla stessa, e, quindi, a ciascuna delle prove in cui essa si articola, e al cui espletamento il candidato sia stato ammesso, che abilita l'interessato ad impugnare gli atti del concorso. In mancanza di ciò, il candidato non risulta avere ***interesse*** a far valere eventuali irregolarità intervenute nella procedura, giacché l'interruzione del rapporto concorsuale, determinato da decadenza o, come nella specie, da rinuncia, impedisce al medesimo, in caso di esito favorevole del gravame, di ottenere la ***rinnovazione*** del ***procedimento*** e, quindi, la possibilità di un risultato favorevole.

Cons. Stato Sez. VI, 31-01-2006, n. 320
B.D. c. Università degli studi di Roma "La Sapienza" e altri

FONTI
Massima redazionale, 2006

Copyright 2006 Wolters Kluwer Italia Professionale S.p.A. All rights reserved. PRIVACY | LEGALE | CONTATTACI

Sistema LEGGI D'ITALIA Repertorio di Giurisprudenza

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Cons. Stato Sez. V, 13 maggio 2002, n. 2579

In presenza di un vizio solo formale di un procedimento di gara pubblica, sussiste unicamente l'interesse ad ottenere l'annullamento dell'atto viziato, al fine di ottenere la rinnovazione della gara, rimanendo esclusa la tutela risarcitoria in assenza di vizi sostanziali.

Cons. Stato Sez. V, 13-05-2002, n. 2579
Soc. Supportio e Soc. Supporto c. Com. Torino e Com. Torino e altri

FONTI
Foro Amm. CDS, 2002, 1249

Copyright 2006 Wolters Kluwer Italia Professionale S.p.A. All rights reserved.

Sistema LEGGI D'ITALIA Repertorio di Giurisprudenza

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Cons. Stato Sez. V, 17 dicembre 2001, n. 6253

La proposizione del rimedio dinanzi alla giurisdizione di legittimità è ammissibile non solo nel caso in cui dall'annullamento dell'atto derivi un diretto ed immediato vantaggio, ma anche nell'ipotesi in cui il vantaggio è successivo ed eventuale, sicchè il richiesto annullamento può avere natura strumentale rispetto ad un'ulteriore attività dell'amministrazione intimata, dalla quale la parte ricorrente può ottenere un risultato positivo; pertanto, in materia di procedure ad evidenza pubblica, l'impresa non aggiudicataria ha interesse a ricorrere contro l'aggiudicazione anche e solo sulla base dell'effetto favorevole dato dalla rinnovazione del procedimento di gara, a nulla rilevando la circostanza che, per effetto di tale rinnovazione, potrebbero risultare avvantaggiate altre imprese, essendo sufficiente che, in quella sede, la gara possa concludersi a favore della ricorrente, con l'osservanza del giusto procedimento.

Cons. Stato Sez. V, 17-12-2001, n. 6253
Com. Cerignola c. Soc. Italtecnoc e Soc. Italtecno

FONTI
Foro Amm., 2001, 3174
Comuni d'Italia, 2002, 432

Copyright 2006 Wolters Kluwer Italia Professionale S.p.A. All rights reserved.

Sistema LEGGI D'ITALIA Repertorio di Giurisprudenza

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Cons. Stato Sez. V, 15 novembre 2001, n. 5839

L'impresa non aggiudicataria ha interesse a ricorrere contro l'aggiudicazione anche e soltanto sulla base dell'effetto favorevole dato dalla rinnovazione del procedimento di gara, a nulla rilevando che, per tale rinnovazione, potrebbero risultare avvantaggiate altre imprese, essendo sufficiente la sola possibilità che, in quella sede, la gara possa concludersi a favore del ricorrente se effettuata con l'osservanza delle regole del giusto procedimento.

Cons. Stato Sez. V, 15-11-2001, n. 5839
Com. Cerignola c. Soc. Italtecno e Soc. Italtecno e altri

FONTI
Giur. It., 2002, 624

Copyright 2006 Wolters Kluwer Italia Professionale S.p.A. All rights reserved.

Sistema LEGGI D'ITALIA Consiglio di Stato e TAR

Cons. Stato Sez. VI, 18-01-2007, n. 80

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da E.B. rappresentata e difesa dall'avv. Marco Annecchino e dall'avv. Franco Sciarretta presso cui è elettivamente domiciliata in Roma via G. G. Belli n. 39;

contro

Ministero del Tesoro ispettorato per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso cui è ope legis domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12;

INPDAP in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Paola Massafra ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in Roma via C. Beccaria n. 29;

e nei confronti di

A.M., A.M., A.C., F.M., A.S., C.S., G.G., C.A., G.A., C.I., C.L., Z.E., M.D., tutti non costituiti;

per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sede di Roma Sezione III ter n.4486 del 20 maggio 2002.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 31 ottobre 2006 relatore il Consigliere Luciano Barra Caracciolo.

Uditi l'avv. Sciarretta, l'avv. Marinuzzi per delega dell'avv. Massafra e l'avv. dello Stato Galluzzo;

Fatto **Diritto** **P.Q.M.**

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe il Tar del Lazio, previa riunione, ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso proposto da B.E., dipendente del disciolto Ente nazionale per la previdenza e assistenza agli statali (ENPAS), avverso la delibera n.946/A-572-C del 22 settembre 1993, nella parte in cui, annullando d'ufficio lo scrutinio per il conferimento di 623 posti di assistente coordinatore, ai sensi dell'art.13 del DPR n.509 del 1979 (delibere nn.1159/C e 3748 del 15.2.1980), non aveva attribuito alla ricorrente stessa la qualifica di assistente coordinatore; ha poi respinto il ricorso proposto dalla medesima avverso la delibera n.684 del 18 dicembre 1997, adottata congiuntamente dal Consiglio di amministrazione dell'INPDAP e dall'Ispettore generale capo dell'IGED, con cui in dichiarata esecuzione delle sentenza n.132 del 1997 del Tar del Lazio, Sez. III ter, era stato rinnovato lo scrutinio per il conferimento della qualifica di assistente coordinatore, nonché avverso la relazione del 18 dicembre 1997 del Dirigente centrale del personale, Ufficio I, dello stesso Istituto sulla rinnovazione della predetta procedura e della conseguente graduatoria, nonché per l'accertamento del già verificatosi diritto all'inquadramento e comunque del diritto all'inquadramento con le decorrenze indicate nel primo ricorso, anche in soprannumero.

L'adito Tribunale rilevava che il primo ricorso proposto dalla B., incentrato sulla procedura di scrutinio per il superiore inquadramento ex art.13 del DPR n.509 del 1979, svoltasi a seguito dell'autoannullamento reso necessario dall'annullamento giurisdizionale della graduatoria ex art.41 stesso DPR, fosse da ritenere improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Infatti, la delibera n.684 del 1997, impugnata col secondo ricorso, costituiva l'atto terminale di una nuova procedura di scrutinio ex art.13 cit. posta in essere a seguito del precedente scrutinio operato nel 1993. Essendo il provvedimento oggetto di rinnovazione ormai definitivamente espunto dall'ordinamento, era perciò da ritenere venuto meno ogni interesse per la materiale impossibilità di un suo annullamento.

Il Tar respingeva poi il primo motivo del secondo ricorso, rilevando che non ci fosse statala violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n.132 del 1997, dello stesso Tar, nella parte in cui si era proceduto al riesame delle posizioni dei soli nove dipendenti che avevano impugnato la graduatoria ex art.13 e non al rinnovo integrale della procedura come la predetta

sentenza, a dire della ricorrente, imponeva. Con riguardo alla portata del giudicato nel caso specifico, considerati i suoi limiti oggettivi e soggettivi, era precisato che la sentenza in questione aveva annullato, in accoglimento delle censure di nove dipendenti interessati allo scrutinio ex art.13 del DPR 509, cit., lo scrutinio approvato con delibera n.946-a-2-c delle 22.9.1993, sulla base dell'utilizzazione, per i candidati di nuova partecipazione (determinata da quanto disposto con precedente sentenza del giudice amministrativo), di criteri di scrutinio diversi da quelli utilizzati per tutti gli altri candidati. La sentenza aveva infatti accertato una ingiustificata disparità di trattamento causata dall'aver omesso di prendere in esame "tutti i candidati, compresi i ricorrenti, sulla base dei medesimi criteri e delle medesime modalità valutative". La sentenza aveva dunque accertato un vizio del procedimento circoscritto ai nuovi candidati, eliminabile mediante il ricorso al medesimo criterio già utilizzato per i restanti candidati, attraverso una rinnovazione della procedura che, per i limiti soggettivi del giudicato, non poteva che riguardare i soli nove ricorrenti.

Il Tar, respinte poi l'eccezione di inammissibilità delle censure da due a cinque sollevata dall'Amministrazione intimata, respingeva la seconda censura nella parte in cui pretendeva di mettere in stretta e diretta correlazione la voce riguardante l'idoneità ad assolvere le funzioni della qualifica di assistente coordinatore con quelle della esperienza professionale e dell'anzianità di servizio. La correlazione, sussistente su piano logico ed empirico, non poteva essere intesa come diretta e proporzionale, in quanto ciò si sarebbe risolto in un sacrificio della voce dell'idoneità, che impingeva su un dato soggettivo e personale, a vantaggio dell'anzianità. Non andava poi trascurato che, come rilevato dall'Amministrazione, oltre ai candidati che avevano ricevuto un punteggio per la voce relativa all'idoneità superiore a quello riportato della ricorrente, pur avendo conseguito un pari punteggio per le altre due voci, vi erano altri candidati che a parità di punteggio per le voci riguardanti i detti "profili tecnici", avevano ottenuto per la voce relativa alla stessa idoneità un punteggio inferiore a quello della ricorrente.

Il terzo motivo era respinto rilevandosi che l'asserita omessa considerazione del periodo di comando presso la Regione Lazio non sussisteva, atteso che, secondo quanto evidenziato dall'Amministrazione, se tale omissione si fosse verificata, la ricorrente non avrebbe potuto acquisire alcun punteggio, considerato che il periodo del triennio da prendere in considerazione sino alla data di inizio del comando, sarebbe stato inferiore al semestre o comunque a frazione superiore al trimestre, necessario per l'attribuzione di un punteggio anche minimo. La B. risultava "addetta alla liquidazione" presso l'ENPAS dal 28.12.1976 al 28.2.1977 e distaccata presso la Regione Lazio a partire dal 1.3.1977 e fino al 27.12.1977, conseguendo un punteggio pari a 4,20 punti su 12 per la voce esperienza professionale e 6 punti su 18 per la voce preparazione acquisita, punteggi non ottenibili ove fossero stati valutati i soli due mesi presso l'ENPAS.

La quarta censura era ritenuta infondata rilevando che non fosse illegittimo il punteggio attribuito per l'esperienza professionale, titolo che consisteva nella valutazione dell'anzianità di servizio nella qualifica rivestita, cioè un

parametro oggettivamente risultante dallo stato matricolare della candidata, rispetto al quale l'unica attività svolta era di tipo ricognitivo.

Era poi respinta la censura di difetto di motivazione svolta per tutti i motivi fin lì esaminati. La motivazione del diverso punteggio attribuito a candidati in posizione asseritamente tale da non giustificare una valutazione migliore della ricorrente, trovava una spiegazione nei criteri che l'Amministrazione si era dettata in via generale ed astratta, con la deliberazione commissariale 1126/C del 28.12.1979 di "approvazione dei criteri per il conferimento della qualifiche e degli incarichi di coordinamento e dei livelli differenziati di professionalità" ove si prevedevano le tre voci valutabili e si stabilivano i punteggi da attribuire in modo analitico. I criteri di tale delibera risultavano applicati nella graduatoria contestata, come precisato nella relazione al Consiglio di amministrazione n.684 del 18.12.97, di rinnovazione dello scrutinio in esecuzione della predetta sentenza Tar n.132 del 1997. A questa motivazione andavano commisurate le singole valutazioni espresse in favore di ciascun candidato al fine di far emergere eventuali distorsioni. La ricorrente lamentava disparità di trattamento e ingiustificate attribuzioni di punteggio rispetto ad altri candidati e, in assoluto, per la voce riguardante "l'idoneità ad assumere le funzioni", senza indicare i "fatti, titoli o atti risultanti dai fascicoli personali" capaci di dimostrare il fondamento della pretesa ad un diverso punteggio, secondo il parametro di valutazione espressamente enunciato nei criteri contenuti nella delibera n.1126 del 1979, come novero degli elementi in grado di giustificare l'attribuzione di un determinato punteggio in favore dei candidati. Le censure sollevate per il profilo in esame erano dunque prima che infondate, inammissibili per genericità.

Era infine respinta l'ultima censura, ove la ricorrente sosteneva che il suo inquadramento si sarebbe già verificato in fora della determinazione del commissario ad acta del 17.11.1986, in base a cui alcuni del 623 dipendenti collocati nella graduatoria ex art.13 erano stati da essa depennati per essere inseriti in quella formulata ai sensi dell'art.41, con conseguente scorrimento della graduatoria fino all'occupazione di un posto utile. Peraltro, la graduatoria formulata ai sensi dell'art.13 era stata autoannullata dall'Amministrazione per ragioni legate alle determinazioni del commissario ad acta sulla graduatoria ex art.41. Non sussisteva perciò alcun diritto allo scorrimento, né in favore della ricorrente né in favore di altri candidati, atteso che tale diritto sussiste solo nel caso in cui una graduatoria resti ferma nel tempo e semprechè ciò sia espressamente consentito. Nel caso in esame la graduatoria in cui la ricorrente era inserita al 625° posto era venuta meno e con essa il diritto allo scorrimento. Infondata infine era anche la censura sulla disparità di trattamento con altri candidati in soprannumero nella qualifica di assistente coordinatore. Nel caso, non vi era identità di situazioni sottostanti, atteso che gli inquadrati in soprannumero erano risultati vincitori già in origine mentre la ricorrente non è mai risultata vincitrice i comunque collocata in posizione utile ai fini dell'inquadramento.

Appella l'interessata proponendo i seguenti motivi di gravame:

IIn violazione dell'art.23, comma 3, l.1034/1971, i provvedimenti presidenziali recanti la fissazione dell'udienza dell'11 aprile 2002 non sono stati comunicati all'attuale appellante.

IIQuanto al ricorso di primo grado n.18088/93.

Non sussiste la pretesa improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, poiché la successiva delibera n.684/97 si è limitata ad apportare talune modifiche marginali e parziali a quella precedente, n.946 del 22 settembre 1993, che per giunta non hanno minimamente inciso sulla posizione della ricorrente nello scrutinio, e a confermarne per il reso il contenuto, con una statuizione che assume, in parte qua, carattere meramente confermativo e dunque non satisfattivo della pretesa azionata con il primo ricorso. L'interesse ad una pronuncia nel merito sul ricorso stesso riposa sia sull'effetto conformativo di una sentenza favorevole per l'attribuzione "ora per allora" della qualifica di coordinamento, sia per la pregiudizialità ai fni di una successiva azione risarcitoria. C'è poi l'interesse all'utilità strumentale derivante da una pronuncia che imponga alle Amministrazioni di riesaminare la propria posizione nello scrutinio e comunque il connesso vantaggio di ordine morale derivante dalla rimozione di una delibera che incide negativamente sulla sua sfera professionale. Inoltre, essendo azionata la pretesa ulteriore a conseguire una pronuncia di tipo dichiarativo in ordine al suo inquadramento anche in soprannumero nella qualifica di coordinamento, nessuna incidenza avrebbe l'intervenuta caducazione in sede giudiziale della delibera n.946/A/2-C, né la successiva adozione della delibera 684/97.

IIIVenivano quindi riproposti i motivi di impugnativa svolti col ricorso 18088/93, così sintetizzabili e rubricati:

III.1. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Disparità di trattamento e manifesta ingiustizia. Contrasto con gli artt.3 e 97 Cost. Violazione dell'accordo sindacale del 27.12.1979 recepito con delibera commissariale n.1089/C. Falsa applicazione dell'art.13 DPR n.509/79.

III.2. Violazione dell'art.3, comma 1, l.n.241/90 per insufficiente motivazione circa il mancato inquadramento in soprannumero della ricorrente. Eccesso di potere per sviamento della potestà di autotutela. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà.

III.3. Violazione del principio di buon andamento e imparzialità ex *art 97 Cost.* Violazione dei principi di trasparenza, pubblicità ed efficacia dell'attività amministrativa, art.1 l.n.241/90. Eccesso di potere per perplessità ed illogicità. Difetto di istruttoria. Carenza di motivazione (art.3 l.n.241/90).

III.4. Violazione a falsa applicazione dell'art.13 DPR n.509/1979.Violazione del principio di buon andamento e imparzialità ex art.97 Cost. Violazione dei principi vigenti in tema di scrutinio. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, Difetto di istruttoria. Illogicità. Difetto di motivazione ex art.3

l.n.241/90.

III.5. Eccesso di potere per illogicità e incongruenza. Contraddittorietà. Difetto di motivazione. Disparità di trattamento. Violazione dei criteri per il conferimento delle qualifiche e degli incarichi di coordinamento (delibera commissariale 28 dicembre 1979, n.1126/C).

III.6. Violazione dei criteri per il conferimento delle qualifiche e degli incarichi di coordinamento (delibera commissariale 28 dicembre 1979, n.1126/C) Eccesso di potere per incoerenza, contraddittorietà. Difetto di motivazione. Erroneità dei presupposti. Carenza di istruttoria.

III.7. Violazione e falsa applicazione dell'art.13 DPR 509/79. Eccesso di potere per illogicità e incongruenza. Difetto di motivazione ex art.3 l.n.241/90. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità ex art.97 Cost.

III.8. Violazione e falsa applicazione dell'art.13 DPR 509/79. Eccesso di potere per brevità. Violazione dei principi di buona andamento e imparzialità ex art.97 Cost.

IV. Quanto al ricorso di primo grado n.3891/98.

Col primo motivo si era dedotto "Eccesso di potere per violazione del giudicato. Violazione dei principi regolanti la rinnovazione degli atti amministrativi. Disparità di trattamento. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità ex art.97 Cost.".

Si era contestato che le Amministrazioni, intervenuto l'annullamento in toto dello scrutinio di cui alla delibera 946/A/2-C per effetto della sentenza del Tar del Lazio, Sez III ter, n.132 del 1997, si fossero limitate a riesaminare le posizioni dei soli nove dipendenti che avevano proposto il ricorso definito attraverso tale decisione, anziché procedere all'integrale rinnovo della stessa con riguardo a tutti coloro che vi avevano preso parte e con applicazione degli stessi criteri delle stesse modalità valutative. La delibera 684/97, da un lato ha confermato nei confronti dei nove ricorrenti vittoriosi i punteggi tecnici attribuiti nello scrutinio annullato senza rinnovare le relative valutazioni e dall'altro, ha conferito agli stessi lo stesso coefficiente attitudinale già assegnato ai candidati valutati per la prima volta nella selezione annullata, dando luogo ad un'evidente disparità di trattamento tra i vari candidati a causa dell'applicazione di criteri differenti per l'attribuzione del punteggio attitudinale.

Nel liquidare sbrigativamente tali assorbenti censure il Tar ha errato, poiché, se è vero che ex art.2909 c.c. il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti che hanno proposto l'impugnativa e non anche nei confronti dei titolari di interessi identici o analoghi a quelli lesi dall'atto annullato, a tale regola sfugge l'ipotesi in cui il giudicato sia costituito dall'annullamento di un atto indivisibile, che, cioè, pur incidendo sulla sfera giuridica di più persone, costituisce un'inscindibile unità per cui non ne è possibile

l'esecuzione nei confronti di alcuni soltanto di coloro che vi sono ricompresi.

La delibera 946 del 1993, definente la procedura di scrutinio a approvante la relativa graduatoria, integra un atto unitario e indivisibile riferentesi a tutti i dipendenti che hanno preso parte alla selezione comparativa, onde il suo annullamento e la sua rinnovazione non possono non incidere sulla posizione di tutti i compartecipi del medesimo rapporto amministrativo che, proprio a causa dell'inscindibilità dell'atto, non può venir meno con effetti limitati solo per alcuni dei soggetti cui si riferisce.

L'efficacia soggettiva del giudicato di annullamento della delibera 946/A/2-C del 1993, è identica a quella dell'atto caducato, non potendo quest'ultimo sussistere solo per alcuni partecipanti allo scrutinio, sicchè la statuizione giudiziale di annullamento assume per necessità efficacia erga omnes.

A questa regola non sfugge neppure l'ipotesi in cui il giudicato di annullamento di siffatto atto inscindibile sia stato determinato da un vizio di procedura che, in quanto anch'esso logicamente inscindibile, non può che condurre all'annullamento dell'intero atto, ancorché tale effetto ecceda l'interesse personale del ricorrente (C.d.S. IV, 15.2.1985, n.48). L'annullamento totale di una graduatoria giova anche ai non ricorrenti, perché effetto di un'unica decisione giurisdizionale relativa a un unico atto non divisibile, in quanto avente riguardo ad una pluralità di soggetti considerati come componenti di un gruppo inscindibile.

La sentenza appellata contrasta con il giudicato di cui alla sentenza 132/97, che aveva annullato la procedura selettiva definita nel 1993 per "aver l'Ente omesso, una volta disposto l'annullamento in toto dello scrutinio, di prendere in esame tutti i candidati avvalendosi dei medesimi criteri e delle medesime modalità valutative". Essa individuava gli adempimenti a carico dell'INPDAP per una corretta rinnovazione della procedura nell' "annullare la graduatoria a suo tempo formata" e nel "ripetere l'operazione di scrutinio, riportando i risultati in una nuova graduatoria", sul presupposto che "quest'ultimo atto ha il carattere dell'inscindibilità che gli deriva dall'essere le singole posizioni dei candidati in esso inseriti tra loro in stretta correlazione in ragione della necessaria applicazione per tutti delle medesime regola e dei medesimi criteri".

Inoltre il Tar ha assecondato l'operato dell'Amministrazione benché questa, anziché compiere una nuova valutazione dei diversi titoli posseduti dai singoli candidati e quindi assegnare i relativi punteggi, si sono limitate a riportare nella graduatoria finale quegli stessi coefficienti numerici attribuiti nello scrutinio annullato. Invece, il vincolo posto dal giudicato imponeva alle Amministrazioni non già di confermare, nei confronti degli stessi originari nove ricorrenti, i punteggi tecnici loro attribuiti nella selezione originaria, che erano stati ormai cancellati retroattivamente per effetto dell'intervento del giudice amministrativo, bensì di rinnovare nella sua interezza lo scrutinio e soltanto dopo aver compiuto le debite valutazioni, di attribuire i punteggi di pertinenza dei singoli aspiranti.

Inoltre la disparità di trattamento si è così concretizzata nel determinare per i nove originari ricorrenti il punteggio di idoneità alla stregua del coefficiente numerico riconosciuto ai candidati valutati per la prima volta nello scrutinio annullato, mentre per tutti gli altri partecipanti, ivi inclusa la ricorrente, il punteggio di idoneità ad assolvere le funzioni della qualifica di coordinamento è stato ricavato da "ogni fatto, titolo o atto risultante dal fascicolo personale" (punto 3, delib.28 dicembre 1979, n.1126/C).

V. Il Tar ha anche respinto le censure dedotte attraverso il secondo motivo di gravame, sull'assunto che tramite di esse si sarebbe inteso mettere in stretta correlazione la voce riguardante l'idoneità a svolgere le funzioni della qualifica di assistente coordinatore con quelle della esperienza professionale e dell'anzianità di servizio, correlazione ammessa ma non fino ad essere intesa come diretta e proporzionale.

Il Tar erra perché non è la ricorrente ad aver posto in correlazione la voce attitudinale con quelle dell'esperienza professionale (o anzianità di servizio) e della preparazione acquisita bensì la delibera commissariale n.1126/C del 1979 sopra citata. La censura poi non implicava che si intendesse porre in correlazione "diretta e proporzionale" il profilo attitudinale con la complessiva attività professionale del candidato e soprattutto con l'anzianità maturata, ridimensionando così la voce dell'idoneità.

Si contestava invece che, a fronte di una esperienza professionale valutata punti 4,20 e di una preparazione acquisita meritevole di punti 6, fossero stati attribuiti per l'idoneità punti 6,70, molto meno di quanto riconosciuto ad altri concorrenti in possesso di un punteggio in molti casi identico riguardo ai due suddetti parametri di scrutinio, in altri persino più basso.

Si era rilevato che quantunque in sede di scrutinio la p.a. fruisca di un ampio potere discrezionale nell'attribuzione del punteggio per il requisito attitudinale, è illegittimo lo scrutinio i cui siano stati attribuiti punteggi diversi, relativamente al suddetto parametro, a candidati che nelle altre categorie, per gli stessi titoli, abbiano un punteggio scarsamente differenziato o addirittura identico, qualora non siano contemporaneamente indicati gli elementi atti a far concludere nel senso della diversità delle particolari doti di ognuno sotto il profilo in parola, fornendo un'adeguata motivazione (C.d.S. VI, 5 settembre 2002, n.4499).

La circostanza addotta dal Tar che, molti altri candidati, a parità di punteggio per le voci riguardanti i profili tecnici, hanno ottenuto per la voce attitudinale un punteggio inferiore a quella della ricorrente, non fa luce sulle ragioni delle valutazioni più favorevoli di cui si duole l'appellante, e semmai corrobora le doglianze circa una non corretta valutazione dei diversi profili attitudinali.

VI. Nel rigettare il terzo motivo di impugnazione, il Tar non si è avveduto che l'originaria ricorrente non si duole dell'omessa valutazione dell'attività espletata presso la Regione Lazio, bensì lamenta che tale valutazione sia stata inadeguata rispetto alle mansioni ivi svolte. L'Amministrazione non ha

tenuto conto delle mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente, evidenziando come queste fossero del tutto equivalenti a quelle di "addetta alla liquidazione" precedentemente svolte presso l'ENPAS.

Se invece fosse stata correttamente applicata la delibera 1126/C sub punto 2, lett.b, par. 4°, non avrebbe ottenuto solo punti 6, bensì punti 11,40, avendo svolto le mansioni di "assistente alla liquidazione" durante l'intero periodo considerato ai fini dello scrutinio.

Nulla poi la sentenza ha detto sulle ulteriori censure circa l'inadeguatezza del punteggio per la voce "preparazione acquisita", estremamente deteriore rispetto a quello assegnato ad altri candidati che hanno espletato mansioni identiche, equivalenti o addirittura inferiori, elencando a tal fine un copioso numero di aspiranti.

VII. La sentenza impugnata ha respinto il quarto motivo sull'assunto che l'esperienza professionale non sarebbe altro che la valutazione dell'anzianità di servizio nella qualifica rivestita, un parametro oggettivamente risultante dallo stato matricolare, rispetto al quale l'unica attività svolta è di tipo ricognitivo. Il motivo muoveva però una serie di obiezioni non già riguardo ai giudizi espressi relativamente all'anzianità di servizio di ciascun aspirante, bensì circa l'effettivo peso che tale parametro di scrutinio ha assunto ai fini della formulazione della graduatoria finale.

VIII. Nulla più che una mera difesa d'ufficio integra poi quella parte della decisione impugnata che pretende di riscontrare le ragioni dell'iter formativo delle valutazioni espresse in sede di scrutinio dagli Enti appellati nell'applicazione della delibera 1126/C del 28.12.1979, ove si prevedono le voci valutabili in modo analitico, secondo criteri della cui applicazione si dà conto nella relazione al Consiglio di Amministrazione n.684 del 18.12.1997. Negli atti anzidetti non c'è alcuna giustificazione delle differenti valutazioni attribuite ai candidati, e la richiamata relazione al Consiglio rafforza le censure sviluppate con il secondo, il terzo ed il quarto mezzo di gravame, atteso che in tale atto si trova conferma che i punteggi tecnici e quello attitudinale sono gli stessi di quelli già assegnati in sede di scrutinio annullato, punteggi che sono stati meramente riprodotti nella nuova graduatoria senza l'esperimento di alcuna effettiva attività valutativa.

Sfugge poi al Tar che non incombe sull'odierna appellante di indicare, per la voce attitudinale, i fatti, titoli o atti risultanti dai fascicoli personali capaci di dimostrare l'illegittimità denunziata ed il fondamento della pretesa ad un diverso punteggio. Essa non dispone dei fascicoli personali degli altri 1496 concorrenti e l'Amministrazione ha l'onere di motivare le differenti e non altrimenti giustificabili valutazioni espresse in ordine ai titoli posseduti dagli aspiranti, e la ricorrente ha assolto al proprio onere processuale articolando puntuali ed esaustivi motivi, evidenziando dettagliatamente quelle posizioni e quei punteggi integranti i vizi lamentati.

IX. Il quinto motivo, ove si lamentava che la delibera impugnata aveva omesso di accertare e comunque di riconoscere il suo avvenuto

inquadramento nella qualifica superiore ex art.13 citato (con decorrenza 28.12.1979) e di includerla tra i dipendenti promossi in soprannumero nella qualifica di coordinamento, è stato erroneamente respinto dal Tar. Esso muove dall'equivoco di ritenere che l'originaria ricorrente non fosse inclusa in posizione utile nella graduatoria ex art.13 DPR 509/79, perché collocata al 625° posto e perciò non inclusa nel novero dei 623 promossi, potendo vantare tutt'al più un diritto allo scorrimento. La ricostruzione non tiene conto che nella graduatoria di cui s'è detto la ricorrente risultava già inserita al 622° posto, in ragione del fatto che ben tre concorrenti (Bornigia, Calò e Sonnino), già posizionatisi utilmente in essa, non ne facevano più parte, dal momento della loro inclusione nell'altra graduatoria predisposta ai sensi dell'art.41 DPR 509/79.

L'appellante non poneva alcun problema di scorrimento della graduatoria, né tantomeno la registrazione della sua posizione in essa era condizionata all'esistenza di un'apposita previsione che lo consentisse, dovendo l'ENPAS limitarsi a prendere atto di quanto prima detto e a provvedere di conseguenza. Neppure può assumersi che la graduatoria non sia rimasta ferma nel tempo, considerato che la stessa per oltre tredici anni (dalla sua originaria formulazione sino all'annullamento d'ufficio disposto dalla delibera 946 del 22 settembre 1993) è rimasta invariata, confermandone la legittimità la sentenza 5 luglio 1990, n,688 della VI Sezione, e che la sua successiva rimozione è riconducibile esclusivamente all'iniziativa delle amministrazioni appellate che erano tenute a dare la dovuta considerazione alla posizione occupata dalla B. durante tale consistente arco di tempo. La sua posizione era quindi del tutto assimilabile a quella degli altri dipendenti promossi in soprannumero ed era suscettibile di analoga considerazione.

Si sono costituite le Amministrazioni appellate, Ministero del tesoro - IGED e INPDAP, contestando integralmente le deduzioni appellatorie con ampie memorie.

Motivi della decisione

Con il primo motivo d'appello è stato dedotto che, in violazione dell'art.23, comma 3, l.1034/1971, i provvedimenti presidenziali recanti la fissazione dell'udienza dell'11 aprile 2002, presso il Tar di primo grado, non sono stati comunicati all'attuale appellante.

Poiché l'INPDAP ha replicato, in proposito, che l'invio dell'avviso era stato, nel caso, effettuato con raccomandata n.1034941364 del 18 settembre 2001, le cui tracce documentali non è stato possibile rinvenire nei fascicoli di primo grado, ritiene il Collegio che, ai fini del decidere sulla questione preliminare "de qua", occorra acquisire quanto segue:

documentazione attestante l'invio dell'avviso relativo all'udienza dell'11 aprile 2002, per le cause nn.18088/93 R.G. e 3891/98 R.G., relativamente alla parte ricorrente, inclusa la relata attestante gli esiti di tale

comunicazione.

Manda alla Segreteria di Sezione affinché richieda la trasmissione di quanto sopra alla Segreteria del Tar del Lazio, Sezione III ter, entro il termine di giorni 120 dalla comunicazione alle parti della pubblicazione della presente decisione. Rinvia all'udienza del 19 giugno 2007.

Riserva ogni statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, pronunziando in via interlocutoria, manda alla Segreteria di Sezione per l'incombente di cui in motivazione nei modi e nei termini ivi specificati. Rinvia all'udienza del 19 giugno 2007.

Riservate le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre e 12 dicembre del 2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone Presidente

Gianpiero Paolo Cirillo Consigliere

Giuseppe Romeo Consigliere

Luciano Barra Caracciolo Consigliere Est.

Giuseppe Minicone Consigliere

Copyright 2006 Wolters Kluwer Italia Professionale S.p.A. All rights reserved.

COMUNE DI MODUGNO (PROVINCIA DI BARI)

N. _____ Ord. Giorno

I SETTORE

UFFICIO _____

Proposta di Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE

SOTTOPOSTA ALL'ESAME NELLA RIUNIONE

del _____ alle ore _____ avente per

OGGETTO

ELEZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA (ART. 2 E SEGUENTI D.LGVO 267/00) PER IL TRIENNIO 2007-2010. ANNULLAMENTO D'UFFICIO DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 6 DEL 20/02/2007 E CONTESTUALE RINNOVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI NOMINA.

DECISIONE

☐ Approvata ☐ Non Approvata

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO
(art. 4 Legge 241/90)

L'ASSESSORE COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole

lì 26-2-07 IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO GENERALE

Sotto il profilo della legittimità esprime parere: _____

lì _____ IL SEGRETARIO GENERALE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole

lì 26-2-07 IL RESPONSABILE

☐ Deliberazione soggetta a controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 126, 1° comma D. Lgs. n. 267/2000;

☐ Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000;

☐ Deliberazione da sottoporre alla ratifica del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, 4° comma D. Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

Effett. pubbl. della deliberazione della giun. che formulerà la maggiore celerità possibile

- Tempo congruente per l'esecuzione della pubblicità

COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

N. Reg. 6

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

O G G E T T O

ELEZIONE ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

L'anno duemilasette addì venti del mese di febbraio e nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati a domicilio dei Sigg. Consiglieri ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 19.30 in grado di 1^ convocazione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto sono presenti i seguenti consiglieri:

			Presente				Presente
1)	**DEL ZOTTI**	Vito	si	16)	**SCOGNAMILLO**	Giuseppe	si
2)	**PASCAZIO**	Giuseppe	si	17)	**MANGIALARDI**	Giuseppe J.	si
3)	**GATTI**	Domenico	si	18)	**DI RONZO**	Elena	si
4)	**LOMORO**	Sante	si	19)	**BRUNO**	Serafino	no
5)	**DI CIAULA**	Graziano	si	20)	**BELLOMO**	Filippo	si
6)	**PASCAZIO**	Saverio	si	21)	**VASILE**	Giuseppe	si
7)	**CECERE**	Nicola	si	22)	**DEL CONTE**	Giuseppe	si
8)	**MASSARELLI**	Giacomo	si	23)	**ZEFILIPPO**	Maurizio	si
9)	**CHESSA**	Giuseppe	si	24)	**VALERIO**	Marcello	si
10)	**LIBERIO**	Vito Carlo	si	25)	**BELLINO**	Augusto	si
11)	**SCIPPA**	Salvatore A.	si	26)	**COLUCCI**	Maria	si
12)	**BOZZI**	Leonardo	si	27)	**CLEMENTINI**	Domenico	si
13)	**MANGIALARDI**	Giuseppe S.	si	28)	**SANSEVERINO**	Stella	si
14)	**CAPORUSSO**	Francesco	si	29)	**ROMITO**	Enzo	si
15)	**DI CINQUE**	Damiano	si	30)	**MELE**	Giuseppe	si

31) **RANA Giuseppe -Sindaco- si**

Consiglieri Presenti n. :30

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Rag. Vito DEL ZOTTI. Sono presenti gli Assessori: Pascazio Luciano, Losole Pietro, Catacchio Giuseppe, Corriero Marco, Trentadue Michele, Di Cristo Fabio.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr. Pietro ACQUAFREDDA.

COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Relaziona sul punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto il Segretario Generale, dr. Pietro Acquafredda, il quale richiama la proposta di deliberazione depositata agli atti del Consiglio, del seguente tenore:

""- Premesso che con deliberazione di consiglio Comunale n.2 del 2 febbraio 2004 veniva nominato il Collegio dei revisori dei conti per il triennio 2004 - 2007;

- Riscontrato che è scaduto il mandato del predetto Collegio e che occorre procedere al rinnovo dello stesso per il successivo triennio;

Visto l'art. 234 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000, come modificato dall'art. 78 del D.Lgs 139/2005, relativo alle modalità di elezione dell'organo di revisione economico finanziaria, a norma del quale il Consiglio Comunale è chiamato ad eleggere, con voto limitato a due componenti un collegio di revisori composto da tre membri scelti come segue:

a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di Presidente del Collegio;

b) due scelti indifferentemente tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o tra gli iscritti nell'albo dei ragioneri;

Preso atto che ai fini dell'acquisizione delle candidature alla nomina del Collegio in parola l'Ente ha provveduto alla pubblicazione di apposito avviso, con scadenza 15.02.2007;

Che alla scadenza del predetto avviso hanno inoltrato istanza n. 52 candidati;

Rilevato che l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di nomina o dalla data di immediata eseguibilità della stessa nell'ipotesi di cui all'art. 134, comma 4, del testo Unico 267/200 e che i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta;

Che il Collegio dei Revisori ai sensi dell'art.239 del citato T.U. n.267/2000 ed in confornità allo statuto ed al Regolamento, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;

I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempimento ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

Si dà atto che per l'elezione del Collegio dei revisori dei conti occorre procedere alla distribuzione, a ciascun consigliere di apposita scheda, sulla quale non possono essere indicati più di due

nominativi e che, comunque, ogni nominativo dovrà essere scritto in uno dei tre riquadri compreso nella stessa scheda contrassegnati, rispettivamente, con la denominazione "Iscritto registro revisori "Presidente", iscritto Albo dottori commercialisti o Albo Ragionieri - "Componente".

Il medesimo conclude informando il Consiglio che l'elenco delle candidature pervenute e già trasmesso ai Consiglieri Comunali in data 16 febbraio u.s. è stato aggiornato tenendo conto delle ulteriori istazne pervenute a mezzo raccomandata A/R entro i termini di scadenza prescritti dall'avviso pubblico ed acquisite al protocollo dell'Ente nelle giornate immediatamente precedenti alla celebrazione dell'odierno Consiglio. Pertanto, si è provveduto a distribuire seduta stante, apposito elenco aggiuntivo.

Dichiarata aperta la discussione interviene il Consigliere Di Ronzo Elena la quale chiede venti minuti di sospensione dei lavori al fine di valutare le candidature di cui all'elenco aggiuntivo consegnato seduta stante ai Consiglieri Comunali.

Messa ai voti, detta proposta è accolta con n. 23 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Bellomo e Valerio), n. 4 astenuti (Sanseverino, Mele, Vasile e Romito) espressi, per alzata di mano, da n. 29 consiglieri presenti. Assenti n. 2 (Del Conte e Bruno).

Proclamato l'esito della votazione il Presidente sospende la seduta. Sono le ore 20.10.

Alle ore 20.50 i lavori riprendono e dall'appello appositamente esperito risultano presenti n. 30 consiglieri. Assenti n. 1 (Bruno).

Il Presidente, nominati gli scrutatori nelle persone dei Consiglieri Liberio per la maggioranza e Valerio per l'opposizione, dà corso alla votazione per scrutinio segreto a mezzo di schede distribuite nominalmente a ciascun consigliere.

Le schede consegnate sono in numero di 30 corrispondenti al numero dei consiglieri presenti. Assenti n. 1 (Bruno).

Raccolte le schede si procede allo spoglio con la presenza costante dei predetti scrutatori e si registra il seguente esito:

Iscirtto albo Revisori Contabili - Presidente:

MARRA Paolo: voti 19;
PICCARRETA Saverio: voti 3;

Iscritto albo dottori Commercialisti o Ragionieri:

GRITTANI Aldo: voti 9;
INGRAVALLO Gaetano: voti 7;
SANTORO Vito: voti 17;
VACCA Giuseppe: voti 1;
PICCARRETA Saverio: voti 2;

COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

VOTI NULLI: 2

Risultano eletti i sottonotati professionisti:

MARRA Paolo - PRESIDENTE;
SANTORO Vito - COMPONENTE;
GRITTANI Aldo - COMPONENTE;

Proclamato l'esito della votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la relazione che precede;

Acquisiti i pareri:

- del Dirigente del settore interessato, dr. Pietro Acquafredda - favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica, espresso in data 14.02.2007;

del Dirigente di Ragioneria, dr.Pietro Acquafredda - "favorevole" - per quanto concerne la regolarità contabile, espresso in data 14.02.2007;

Visto il Titolo VII - Revisione economico-finanziaria del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, n.267 del 18/8/2000;

Visto il D.M. n.475 del 25/09/1997;

Richiamto l'esito della votazione innanzi riportato;

DELIBERA

1) Di nominare, come infatti nomina, l'Organo di Revisione economico finanziaria di questo Comune nelle persone di:

a) **Avv. MARRA Paolo, nato a Bari il 19 marzo 1957 - Presidente;**
b) **Dott. SANTORO Vito, nato a Modugno il 19 gennaio 1967 - Componente;**
c) **Dott. GRITTANI Aldo, nato a Modugno il 30 luglio 1972 - Componente**

con tutte le attribuzioni e facoltà previste dal T.U. n.267/2000, da ogni altra disposizione di legge vigente in materia, da quanto previsto e disciplinato dallo statuto, dal Regolamento di Contabilità e da ogni altra norma in materia, per il prossimo triennio.

2) Di stabilire che il trattamento economico annuo lordo da attribuire ai singoli Revisori dei Conti di questo Comune è quello stabilito con determinazione dirigenziale n.289 del 13.12.2005, così

rideterminato ai sensi del D.M. 2005, pubblicato sulla G.U. n°128 del 04.06.2005.

3) Di dare atto, altresì, che il triennio decorre dalla data di esecutività della delibera di nomina e scade al compimento del terzo anno di durata in carica in base all'art.235 del T.U. n.267/2000.

4) Di dare atto che la spesa relativa al corrente anno trova copertura sul redigendo bilancio di previsione 2007 mentre quella relativa agli anni successivi graverà sui successivi bilanci di previsione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano da n. 30 consiglieri presenti - assenti n. 1 (Bruno)

D E L I B E R A

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma- del D.Lgs. 267/2000.

La seduta è tolta alle ore 21.20 del 20 febbraio 2007.

COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Pietro ACQUAFREDDA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Rag. Vito DEL ZOTTI

==========

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

_ E' affissa all' Albo Pretorio Comunale per 15 gg. dal _____
come prescritto dall' art.124 comma 1° D.Lgs.267/2000;

Il Segretario Generale
Dr. Pietro ACQUAFREDDA

==========